

**ORIGINALE**

1. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA  
ASS. GIUR. REGIONALE  
EX/AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 1106/15 REG.PROV.CAU.  
N. 01615/2014 REG.RIC.

*avv. Restivo*



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Sportiva Dilettantistica Walter Bertini Tennis Club Academy, in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. con ASD Milano Baseball 1946 e ASD Esquilino Tennis 2003, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nadia Restivo e Massimo Rossi, con domicilio eletto presso la prima in Milano, Via Corridoni, n. 6

*contro*

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Maria Teresa Maffey e Danilo Parvopasso, domiciliato in Milano, Via della Guastalla, n. 6

*nei confronti di*

FIBS -- Federazione Italiana Baseball Softball, non costituita;

Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Baseball 1946, non

costituita

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia:*

- della determina del Comune di Milano, Settore Sport e Benessere, PG 13282/2014, a firma del Direttore di Settore, del 20.2.2014, prot. PG 1328422014 del 24.2.2014, notificato il 6.3.2014, avente ad oggetto "*dichiarazione di decadenza della concessione d'uso di anni diciotto e ordinanza di riconsegna dell'impianto sportivo di proprietà comunale "Kennedy" sito in Milano, via Olivieri, 15*", che ha dichiarato la decadenza della concessione d'uso del Centro Sportivo Kennedy sito in via Olivieri n. 15 a Milano e ordinato alla ricorrente di riconsegnare l'impianto sportivo libero e sgombero entro il 30.6.2014;
  - di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali; nonché, con motivi aggiunti depositati in data 24.7.2015, per l'annullamento:
  - della determina dirigenziale n. 56/2015 del 4.5.2015, del Settore Sport e Benessere del Comune di Milano;
  - del contratto tra il Comune di Milano e F.I.B.S. per l'affidamento temporaneo, fino al 30.10.2015, dell'impianto sportivo Kennedy, di proprietà comunale;
  - dell'ordinanza di rilascio del centro sportivo del 20.5.2015, PG 288066/2015, notificata alla ricorrente il 3 giugno 2015;
  - della comunicazione di riconsegna del centro sportivo del 25.6.2015, PG 362074/2015;
- e, "per quanto possa occorrere":

- del Protocollo d'intesa tra Comune di Milano e F.I.B.S. dell'8.4.2015;
- del Documento Unico di Programmazione 2014-2016 del Comune di Milano;
- del Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 approvato dal Comune di Milano con delibera C.C. del 12.03.2012, nelle parti in cui consente possibili collaborazioni con Federazioni Sportive per la gestione di impianti sportivi;
- del Piano di fattibilità economica;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 il dott.

Oscar Matongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non ricorrono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare in quanto:

- non paiono *prima facie* sussistere le condizioni per modificare il precedente *decisum* cautelare;

- la ricorrente conserva la possibilità di ottenere, se del caso, l'integrale riparazione in sede di merito dei danni patrimoniali asseritamente subiti;
- l'affidamento provvisorio dell'impianto sportivo alla FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball non ha avuto inizio;
- allo stato la ricorrente non ha comunque titolo per continuare a gestire l'impianto *de quo*;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente


Angelo Fanizza, Referendario

Oscar Marongiu, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 10 SET. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

